

Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale

PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONI PERMESSI

Si comunica che per effetto dell'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 così come modificato ed integrato dalla legge di conversione **24 aprile 2020, n. 27** è stato disposto quanto segue:

1. Nell'ambito dei procedimenti del Servizi Agricoltura Demanio viene sospeso e non considerato nel computo dei termini relativi ai procedimenti di competenza il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile del corrente anno (n. 52 giorni) per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente all'interno di detto periodo;
2. Tutti i certificati, abilitazioni, attestati e permessi in scadenza in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità **per i novanta giorni successivi** alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (**ovvero, al momento, 29/10/2020**); [es.: A) patentino per acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi; B) attivazione effettiva delle abilitazioni all'agriturismo entro il triennio dal rilascio; C) attestati provvisori per imprenditore agricolo professionale.].

Al fine di consentire una più agevole applicazione della norma, per coloro che in questi giorni si recassero ad acquistare i prodotti fitosanitari con un patentino rilasciato dalle Comunità Montane allora competenti ed in scadenza tra il 31/01 ed il 31/07/2020, viene messa a disposizione una attestazione da presentare, laddove occorra, ai venditori per l'acquisto ed agli organi di controllo (allegata).

Di seguito un estratto della norma richiamata:

D.L. N. 18 del 17/03/2020

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo

Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale

previste dall'ordinamento. (3) ((6)) 1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché' ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ((, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.)) La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.